

TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE EX ART. 28 RGS
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n. 50/2019,
letto l'accordo intercorso tra la difesa dell'incolpato sig.
CICUTTINI Amedeo (licenza di conc./cond. n. 214816) ed il
Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex
art. 28 RGS della sanzione concordata,
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio
fissato per il 16 febbraio 2021,
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa,
ritenuta congrua la sanzione concordata della sospensione delle
licenze per giorni 20 (venti),
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi
ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica al licenziato sig. CICUTTINI Amedeo
(licenza di conc./cond. n. 214816) la sanzione concordata della
sospensione delle licenze per giorni 20 (venti) a far data dalla
pubblicazione della presente decisione.

Dichiara definito il procedimento a carico di esso incolpato.

Così deciso *lì 11 febbraio 2021*

Il Segretario

Il Presidente
Avv. Camillo Tatozzi